VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli *standard* di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS *Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Atto n. 98 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 104

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli *standard* di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS *Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Atto n. 98.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di decreto attuativo dell'articolo 8 della legge 15 luglio 2022, n. 99, che si compone di 10 articoli, 2 allegati, rispettivamente concernenti lo schema di patto federativo (allegato 1), e la tabella degli *standard* minimi organizzativi per la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie tra le Fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca (allegato 2).

Ricorda preliminarmente che il citato articolo 8 della legge n. 99 del 2022 disciplina i raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). 3 Nello specifico tale articolo prevede che gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

Passando ai contenuti dello schema di decreto l'articolo 1 reca le definizioni e il campo di applicazione del provvedimento.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, ai fini dello stesso, si applicano le seguenti definizioni:

a) « credito formativo »: acquisito nei percorsi formativi di cui al successivo articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, conoscenze e abilità che possono essere riconosciute in fase di accesso a un percorso formativo al fine di ridurre il numero di crediti necessari per il conseguimento del relativo titolo;

b) « credito formativo universitario – CFU »: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, corrispondente a 25 ore medie di carico di lavoro, ivi compreso lo studio e le attività di tipo individuale, e viene attribuito per prestazioni di studio verificate; la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti;

c) « credito formativo accademico – CFA »: strumento di misura dell'impegno per l'apprendimento per le istituzioni AFAM. Un CFA corrisponde a 25 ore di impegno per studente e la quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti;

d) « riconoscimento crediti »: processo che consente ai soggetti che hanno accumulato crediti in un contesto di farli valutare e riconoscere in un altro contesto.

Ai sensi del comma 2, il riconoscimento dei crediti formativi, di cui al precedente comma 1, opera: *a)* al momento dell'accesso ai percorsi; *b)* all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi rea-

lizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 99/2022; *c)* all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

L'articolo 2 reca l'oggetto dello schema di decreto in esame. Nello specifico, il suo unico comma prevede che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere *a), b), c)* e *d)* della legge 15 luglio 2022, n. 99, lo schema di decreto definisce:

a) i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate, gli enti di ricerca delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy di cui al successivo articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

c) i criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi ITS Academy di quinto e sesto livello del Quadro europeo delle qualificazioni – EQF validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, recante « Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti » (si veda, in particolare, l'articolo 2, relativo alle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio – classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe LP-03);

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5 comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle istituzioni AFAM.

L'articolo 3, composto di un solo comma, disciplina i raccordi organici tra ITS Academy e sistema universitario e delle istituzioni AFAM. Esso prevede, nello specifico, che gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nel rispetto della loro reciproca autonomia, al fine di rendere organici i loro raccordi, possono stipulare i citati patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (precedentemente descritti) attraverso lo schema di accordo allegato al presente schema di decreto e che ne costituisce parte integrante (allegato 1).

L'articolo 4, stabilisce i criteri e gli *standard* per la condivisione delle risorse. Nello specifico il comma 1, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera *a)*, della legge 15 luglio 2022, n. 99 (che prevede che, con il presente provvedimento siano definiti – tra l'altro – i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti) dispone che, per la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca sono richiesti standard minimi relativi alla capacità strutturale, tecnologica e organizzativa dei soggetti partecipanti ai patti federativi di cui al precedente articolo 3. Ai sensi del comma 2 gli standard minimi di cui al comma 1, declinati nella tabella di

cui all'allegato 2 del presente schema di decreto, riguardano i seguenti criteri:

a) possesso di spazi adeguati allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali previste;

b) possesso di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste;

c) previsione di adeguati processi comunicativi e amministrativi per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività previste;

d) possesso delle competenze professionali adeguate alla realizzazione delle attività previste.

L'articolo 5 disciplina il riconoscimento dei crediti formativi universitari nei passaggi tra ITS Academy e corsi di laurea a orientamento professionale.

In particolare, il comma 1 prevede che il riconoscimento dei crediti formativi per i passaggi dai percorsi ITS Academy e i corsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui ai successivi articoli 9 e 10 del presente schema di decreto, nonché delle citate tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera *d)* della legge n. 99 del 2022 ed è declinato, eventualmente, nell'ambito dei suddetti patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 240 del 2010, attraverso modalità di organizzazione di percorsi formativi, d'intesa tra gli ITS Academy e le Università, che, in presenza di obiettivi formativi omogenei e di progettazione condivisa, individuano affinità e concordanze reciproche.

Ai sensi del comma 2, a coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)* comma 1 della legge n. 99 del 2022 (a seguito di percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente), che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera *d)* della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti un numero minimo di 48 crediti formativi universitari (CFU), corrispondenti alle ore di laboratorio effettuate ovvero alle ore di tirocinio pratico/valutativo, e un massimo di 90 CFU, nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili un massimo di 12 CFU per le attività formative caratterizzanti.

Il comma 3 poi prevede che, a coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b)* della legge n. 99 del 2022 (a seguito di percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente) che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui « all'allegato 2 » dell'emanando DPCM attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera *d)* della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti un numero minimo di 48 CFU corrispondenti alle ore di laboratorio effettuate ovvero alle ore di tirocinio pratico/valutativo, e un massimo di 120 CFU, nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili un massimo di 12 CFU per le attività formative caratterizzanti.

Ai sensi del comma 4, infine, le disposizioni per i passaggi dai corsi di laurea a orientamento professionale ai percorsi ITS Academy sono definite al successivo articolo 8 del presente schema di decreto.

L'articolo 6 prevede il riconoscimento dei crediti formativi degli ITS Academy per l'accesso all'esame di Stato di alcune pro-

fessioni e per l'esame finale relativo al conseguimento delle lauree abilitanti.

Ai sensi del comma 1, il riconoscimento dei crediti formativi come crediti formativi validi ai fini del tirocinio finalizzato all'accesso all'esame di Stato per specifiche professioni, di cui al successivo comma 3, avviene nel rispetto delle procedure e delle modalità definite dai rispettivi albi degli ordini e dei collegi interessati.

Il comma 2 dispone che il riconoscimento dei crediti formativi come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'esame finale relativo al conseguimento delle lauree abilitanti, di cui al successivo comma 4, avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10 del presente schema di decreto, nonché di quelle previste nei regolamenti didattici delle università di destinazione.

Ai sensi del comma 3, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera *c)*, della legge 99/2022, coloro che abbiano conseguito il diploma di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 (ossia il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate), sono ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, purché il percorso formativo frequentato sia coerente con le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al suddetto DPCM, nonché comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero 7 professionali previste dai rispettivi albi cui si ha titolo ad accedere.

Secondo il comma 4, infine, ai fini dell'ammissione all'esame finale per il conseguimento delle lauree di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163 (ossia delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio – classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe LP-03) le ore di tirocinio previste nei percorsi ITS Academy, coerenti con i corsi di laurea a orientamento professionale, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al più volte citato DPCM attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera *d)* della legge n. 99 del 2022, se svolte secondo quanto previsto nei citati decreti attuativi del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia nn. 682, 683 e 684 del 24 maggio 2023, sono riconosciute quale attività di tirocinio pratico/valutativo di cui alla citata legge n. 163/2021 sui titoli universitari abilitanti, nell'ambito delle classi in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio classe LP01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali classe LP02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione classe LP03.

L'articolo 7 reca il riconoscimento dei crediti formativi universitari nei passaggi tra ITS Academy e corsi di laurea e corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

In particolare, il comma 1 prevede che il riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei passaggi tra i percorsi ITS Academy e i corsi di laurea avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui ai successivi articoli 9 e 10 delle relative tabelle nazionali di corrispondenza di cui all'adottando DPCM.

Ai sensi del comma 2, gli allievi iscritti a un percorso ITS Academy che vogliano passare a un corso di laurea o a un corso di diploma accademico di primo livello del sistema AFAM, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le suddette tabelle nazionali di corrispondenza nazionali per i crediti maturati nei predetti corsi possono ottenere il relativo riconoscimento solo se hanno frequentato l'ultima annualità del percorso e fino a un massimo di 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili fino a un massimo di 24 CFU per le attività formative caratterizzanti.

Il comma 3, poi prevede che, a coloro che abbiano conseguito i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)* e *b)* della legge n. 99 del 2022

che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza, sono riconosciuti fino a un massimo di 60 crediti formativi universitari (CFU) nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili fino a un massimo di 24 CFU per le attività formative caratterizzanti.

Il comma 4, infine, dispone che, a coloro che abbiano conseguito i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate che si vogliano iscrivere ai corsi di diploma accademico di primo livello del sistema AFAM, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le più volte citate tabelle nazionali di corrispondenza sono riconosciuti fino a un massimo di 60 crediti formativi accademici (CFA).

L'articolo 8 prevede il riconoscimento dei crediti formativi nei passaggi tra corsi di laurea e corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle Istituzioni AFAM e ITS Academy.

Nel dettaglio, il comma 1 dispone che il riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei passaggi tra i corsi di laurea, ivi compresi quelli a orientamento professionalizzante di cui alla legge n. 163 del 2021, e i percorsi ITS Academy avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui ai successivi articoli 9 e 10 del presente schema di decreto, e in coerenza con le relative tabelle nazionali di corrispondenza.

Ai sensi del comma 2, gli allievi iscritti a un corso di laurea che vogliano passare a un percorso ITS Academy, possono ottenere il riconoscimento dei crediti fino a un massimo del 60 per cento delle attività formative previste nell'intera durata del percorso.

Il comma 3, poi, prevede che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale a orientamento professionale di cui alla legge n. 163 del 2021, che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza, accedono all'ultima annualità del predetto percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti da un minimo del 70 per cento fino a un massimo del 90 per cento delle attività formative previste nell'intera durata del percorso.

Secondo il comma 4, coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale, che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza, accedono all'ultima annualità del predetto percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti da un minimo del 40 per cento fino a un massimo del 75 per cento delle attività formative previste nell'intera durata del percorso.

Il comma 5, poi, prevede che coloro che abbiano conseguito il titolo di laurea magistrale e che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy accedono all'ultima annualità del percorso e i crediti acquisiti vengono 8 riconosciuti fino a un massimo del 90 per cento delle attività formative previste nella intera durata del percorso.

Ai sensi del comma 6, coloro che abbiano conseguito il diploma accademico di primo livello del sistema AFAM che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le emanande tabelle nazionali di corrispondenza, accedono all'ultima annualità del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo del 75 per cento dell'intera durata del percorso.

Il comma 7, infine, prevede che coloro che abbiano conseguito il diploma accademico di secondo livello del sistema AFAM che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy accedono all'ultima annualità del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo del 90 per cento delle attività formative previste nell'intera durata del percorso.

L'articolo 9 disciplina le modalità di riconoscimento dei crediti formativi. Nel dettaglio, esso prevede, al comma 1, che il riconoscimento dei crediti formativi è garantito per tutti gli allievi che dopo essere stati iscritti a un percorso universitario vogliano iscriversi a un percorso ITS Academy e viceversa, nonché anche in caso di

mancato completamento del percorso formativo o di mancato superamento delle prove di verifica finale.

Ai sensi del comma 2, il riconoscimento dei crediti formativi avviene sulla base delle citate tabelle nazionali di corrispondenza, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 13 del 2013, recante « Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze ».

Il comma 3, poi, prevede che il trasferimento da un percorso a un altro con il riconoscimento dei crediti già maturati è effettuato esclusivamente su istanza della studentessa o dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento degli ITS Academy, delle Università e degli istituti del sistema AFAM interessati.

Ai sensi del comma 4, il riconoscimento dei crediti valorizza le conoscenze e abilità professionali certificate in base alla normativa vigente e tiene conto dei risultati di apprendimento, in rapporto alle caratteristiche del percorso al quale si chiede di accedere, maturati anche attraverso esercitazioni pratiche e laboratoriali, tirocini e stage.

Il comma 5, infine, prevede che la determinazione dell'annualità di inserimento per i percorsi ITS Academy e delle propedeuticità per i percorsi universitari e del sistema AFAM sono basate sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello a cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, considerando le sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso di destinazione.

L'articolo 10, infine, disciplina le procedure per il riconoscimento dei crediti. Nello specifico, esso prevede, al comma 1, che il riconoscimento dei crediti viene effettuato da parte dell'ITS Academy nell'ambito di specifiche commissioni costituite da docenti nonché – in casi specifici – di esperti del mondo del lavoro e/o di *tutor* aziendali, anche a seguito di eventuali verifiche in ingresso. Le Università e le Istituzioni AFAM assicurano il riconoscimento dei crediti formativi già maturati secondo le procedure e modalità previste dal presente schema di decreto e dal regolamento didattico del corso di laurea e accademico di destinazione.

Il comma 2 dispone che le Fondazioni ITS Academy, le Università e le Istituzioni AFAM garantiscono la progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno della studentessa o dello studente, nonché la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.

Infine segnalo che la relazione illustrativa del provvedimento in esame precisa che, sotto il profilo contabile/finanziario, lo schema di decreto trasmesso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.